

REGOLAMENTO CENTRI SERVIZI DI FACOLTÀ

| | |
|-------------------------------------|--|
| SENATO ACCADEMICO | 7.2.1983; 2.3.1983; 27.1.1994; 3.6.1984; 23.6.1984; 15.9.1984; 7.12.1984; 22.5.1985; 21.9.1992; 23.11.1992; 15.1.1993; 19.2.1993; 14.6.1993; 8.7.1993; 23.11.1993; 6.6.1995; 21.10.1996; 13.1.1999; 19.5.1999 |
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 3.2.1983; 8.2.1983; 5.7.1984; 27.11.1984; 29.10.1992; 27.11.1992; 19.1.1993; 25.2.1993; 23.6.1993; 28.7.1993; 28.9.1993; 30.11.1993; 1.2.1994; 22.6.1995; 26.7.1995; 1.10.1996; 25.10.1996; 26.3.1997; 30.9.1997; 20.1.1999; 25.5.1999 |
| DECRETO RETTORALE | 658 AG dd. 24.8.1993; 36 AG dd. 19.1.1994; 670 AG dd. 13.7.1995; 1318 AG dd. 30.12.1996; 154/AG dd. 16.2.1999; 546/AG dd. 3.6.1999 |
| UFFICIO COMPETENTE | Rip. Affari Generali |

Data ultimo aggiornamento: 10 giugno 1999

a cura della Rip. Affari Generali

Art. 1 -

I “Centri Servizi di Facoltà”, istituiti per l’organizzazione e la gestione di attività e servizi di carattere generale facenti capo direttamente alle Facoltà, sono disciplinati dalle norme di cui al Titolo IV del D.P.R. 371/82, relativo alla gestione degli Istituti, ovvero dalle norme di cui al Titolo V del vigente regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, relativo alla gestione dei Dipartimenti e dal presente regolamento.

Art. 2 -

I “Centri Servizi di Facoltà” possono svolgere le seguenti attività:

- a) organizzazione dei servizi generali;
- b) servizi di supporto alla didattica, quali fotocopiatura, copisteria, riproduzione microfilm, microfiches e similari;
- c) gestione di laboratori didattici (quali ad es. laboratori linguistici, impianti di traduzione simultanea, aule informatizzate, ecc.);
- d) organizzazione accesso banche dati;
- e) supporto a servizi decentrati della Segreteria Studenti;
- f) gestione amministrativo-contabile di Istituti di Facoltà;
- g) gestione amministrativo-contabile dei fondi assegnati per le Scuole non afferenti a Dipartimenti;
- h) gestione amministrativo-contabile dei fondi stanziati per i Corsi di Laurea e/o di Diploma;
- i) organizzazione di manifestazioni scientifiche (congressi, mostre, ecc.) e viaggi di istruzione;

- l) gestione delle aule ad uso didattico della Facoltà;
- m) prestazioni a pagamento, secondo i regolamenti in materia vigenti.

Art. 3 Fondi disponibili

I “Centri Servizi di Facoltà” usufruiscono di stanziamenti di bilancio disposti dal Consiglio di Amministrazione. Possono disporre dei seguenti fondi:

- a) dotazione ordinaria di funzionamento;
- b) assegnazione per acquisto di attrezzature ed arredi didattici;
- c) contributi di enti e privati versati a titolo di liberalità;
- d) entrate per conto terzi o derivanti da rapporti interorganici;
- e) assegnazione fondi ricerca scientifica;

f) ogni altro fondo specificamente destinato dal Consiglio di Amministrazione all’attività dei “Centri Servizi di Facoltà”.

Art. 4 Organi

Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta.

Art. 5 Il Direttore

Il Direttore del Centro è il Preside o altro docente nominato dal Rettore sentito il Preside. (*)

() Ai fini applicativi il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione (interpretazione autentica) hanno sancito che il Rettore ha facoltà di decretare la nomina di altro docente quale Direttore della struttura in parola solo in presenza di espressa rinuncia da parte del Preside e con il suo consenso, auspicando che il Direttore del Centro servizi sia lo stesso Preside di Facoltà. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che, fermo restando che sia lo stesso Preside, di norma, a dirigere il Centro servizi, si provvede a nominare un altro docente quale Direttore della struttura ove il Preside non ritenga di assumere tale incarico.*

Il Direttore è responsabile della gestione amministrativa e contabile delle strutture servite, anche se concernente l’attività didattica e scientifica di singoli docenti e ricercatori fatta salva la loro autonomia ai sensi del 2° comma, punto 5), dell’art. 85 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382.

Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta e tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio, provvede a:

a) predisporre annualmente entro il 31 maggio le richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione dell'Università corredate dalla relazione concernente il piano annuale delle attività;

b) predisporre, entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il conto consuntivo, corredate da una dettagliata relazione che illustri i seguenti aspetti:

1- utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso nella struttura;

2- eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso d'anno;

3- conseguimento delle finalità preventivate nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica e nella collaborazione scientifica dell'attività a carattere interdipartimentale ed interuniversitario;

4- risultati generali della gestione e variazioni alla previsione in corso di esercizio.

Il Direttore del Centro Servizi provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento delle strutture servite e dispone il pagamento delle relative fatture nell'osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità; egli è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali.

Il Direttore del Centro Servizi designa la persona incaricata della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento.

Art. 6 Il Consiglio

Il Consiglio del Centro Servizi è a tutti gli effetti il Consiglio della Facoltà, che delibera sull'utilizzo delle risorse disponibili e sull'impiego dei fondi non vincolati per compiti specifici e comunque nel rispetto dell'autonomia delle strutture didattiche destinatarie dei finanziamenti. Non hanno titolo all'espressione del diritto di voto relativamente a decisioni riguardanti la gestione amministrativo-contabile di Istituti della Facoltà i membri del Consiglio che afferiscono a Dipartimenti. Relativamente al Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia i docenti afferenti ai Dipartimenti partecipano alle riunioni del Consiglio del Centro Servizi soltanto nei casi in cui vengano sottoposti argomenti di comune interesse per gli Istituti e i Dipartimenti della Facoltà.

Il Consiglio del Centro Servizi predisporre il piano d'impiego dei fondi assegnati ed indica le esigenze per l'anno successivo.

Il Consiglio approva le richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo (se a gestione dipartimentale).

Art. 7 La Giunta.

La Giunta coadiuva il Direttore nel rendere esecutive le delibere del Consiglio, nel preparare gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio e quant'altro occorra per il corretto funzionamento del Centro.

La Giunta è formata dal Direttore, dal Segretario, dal sostituto del Direttore, da un rappresentante degli studenti e da almeno tre docenti, eletti dal Consiglio del Centro; viene rinnovata in occasione dell'elezione del Preside.

I componenti di nomina elettiva possono essere rieletti.

Art. 8 -

Il regime della gestione amministrativo-contabile ai sensi del precedente art. 1, le specifiche attività demandate a ciascun Centro di Servizi ai sensi del precedente art. 2 e gli specifici fondi ad esso attribuiti ai sensi del precedente art. 3 sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio della Facoltà interessata.